



TRIBUNALE DI PARMA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Roberto Piscopo - Presidente

dott. Nicola Sinisi - Giudice Relatore;

dott.ssa Angela Chiari - Giudice;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

N. 28/2014 C.P.

1. vista la domanda con riserva di successivo deposito della proposta e del piano per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ovvero della domanda ai sensi dell'art. 182 bis l.f., depositata in data 11.11.2014 dalla Parmacotto S.p.A. con sede legale a Parma in via Felice da Mareto Padre Molga n. 2/A, numero di iscrizione al Registro Imprese di Parma 01556880340, Rea C.C.I.A.A. di Parma n. 162504, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Marco Rosi, nato a Parma il 22.09.1947, rappresentata e difesa dal prof. Andrea Mora e dall'avv. Davide Della Zoppa del Foro di Parma, entrambi con studio in Strada Farini n. 18, presso i quali la società ha dichiarato di eleggere domicilio;
2. visto il decreto n. 28/2014 C.P. di questo Tribunale depositato il 19.11.2014 con il quale è stato fissato al 23.02.2015 il termine di cui all'art. 161, comma 6, l.f.; sono stati disposti gli obblighi informativi periodici; sono stati nominati il Giudice Delegato ed i Commissari Giudiziali; è stato stabilito l'importo da versarsi in conto delle spese di giustizia;
3. visto che il ricorso è stato ritualmente comunicato al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 161 l.f.;
4. visti i successivi provvedimenti di questo Tribunale, preceduti da formali istanze della società, con i quali il termine di cui all'art. 161, comma 6, l.f., è stato prorogato in via definitiva al 10.05.2015;

5. visto che in data 10.05.2015 la società ha depositato la proposta ed il piano concordatario ai sensi degli artt. 160 e 186 bis l.f., con i relativi allegati, a firma del legale rappresentante *pro tempore* dott. Alessandro Rosi, nato a Parma il 17.03.1971, a ciò debitamente autorizzato ai sensi dell'art. 152 l.f. in forza di atto deliberativo;
6. considerato che, nelle more del deposito della proposta e del piano concordatario, la società ha ottemperato agli obblighi informativi imposti con il provvedimento depositato il 17.06.2015, con il quale era richiesta la produzione di documentazione integrativa entro le ore 12.00 del giorno 24.06.2015 instando, altresì, per il compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione;
7. ritenuto, in base a tutto quanto allegato, che ricorrono le condizioni di legge per l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo *in continuità* ed in particolare:
 - a. il presupposto soggettivo in quanto la proposta proviene da un imprenditore commerciale per il quale sono verificati i requisiti di cui all'art. 1, comma 2, l.f.;
 - b. il presupposto dello stato di crisi, agevolmente evincibile *per tabulas* dal contenuto della domanda prenotativa, della proposta e del piano di concordato, nonché dalle situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie in esse rappresentate ed allegate;
8. rilevato nella proposta concordataria un *elemento di criticità*, costituito dalla prevista esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.2441, comma 5, c.c., ai fini della ricostituzione del capitale sociale e della emissione degli strumenti finanziari partecipativi, che avrebbe comportato la espressione formale - tramite delibera assembleare - di una volontà della società stessa in ordine alla ricostituzione del capitale sociale ed alla emissione di strumenti finanziari partecipativi, secondo i termini e le modalità appunto previsti nella proposta concordataria;
9. ritenuto che l'assenza, al momento, di tale delibera (nel cui ambito potranno altresì essere valutate tutte le possibili opzioni modificative al piano nell'ottica anche della continuità aziendale, essendo conferito all'assemblea il potere finale di scelta) non presenta connotati ostativi all'adozione, *allo stato*, del provvedimento di ammissione di una proposta che dovrà comunque passare ulteriori vagli prima della sua omologa, per cui il Tribunale ritiene di

proseguire nella sua valutazione, considerata la prospettata esigenza di tutelare la posizione lavorativa dei dipendenti che stanno beneficiando (fino al 30 giugno prossimo) della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale, della quale potrebbero nuovamente giovare proprio in conseguenza della ammissione (vedi doc.41 della integrazione documentale), concordando questo Collegio che tra le finalità dell'intervento legislativo con il quale è stata parzialmente riformata la disciplina del concordato preventivo vada annoverata anche - e non secondariamente - la salvaguardia del bene sociale-impresa e del bene-sociale lavoro, sì che la valutazione da compiere in questa sede sull'ammissibilità della proposta di salvataggio in concreto presentata comprenda una sua corrispondenza a tali finalità, così come teleologicamente perseguita dal legislatore della riforma e gioca in ai fini decisori in senso indubbiamente favorevole all'ammissione (così già Trib.Milano decreto 27 ottobre 2011)

10. ritenuto, ciò premesso, che dalla documentazione agli atti e dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria risulta che la proposta ed il piano di concordato rispondono alle condizioni richieste dagli artt. 160 e 186 bis l.f. ed il cui contenuto può così riassumersi:

- a. prosecuzione dell'attività di impresa in continuità diretta con l'adozione di interventi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, tra i quali i principali sono: la razionalizzazione della forza lavoro; il contenimento di costi industriali e generali; il ripiegamento delle linee di affettamento dallo stabilimento di Marano e la concentrazione delle attività produttive in quello di San Vitale Baganza; l'esternalizzazione della logistica; la dismissione di *assets* non strategici; l'ingresso nel capitale di rischio di fornitori strategici coi quali sono stati anche raggiunti accordi di fornitura. Gli effetti di tali misure sui conti patrimoniali ed economici della società sono stati evidenziati nel piano industriale predisposto per il triennio 2015 - 2017, ai fini della previsione dei flussi finanziari da riservare al pagamento dei creditori concorsuali; accettazione dell'offerta vincolante pervenuta da alcuni fornitori strategici i quali hanno riassuntivamente previsto di: convertire in strumenti finanziari partecipativi i loro crediti chirografari maturati alla data di deposito del ricorso e per taluni di essi anche successivamente a tale data;

- sottoscrivere e garantire un aumento di capitale sociale anche mediante compensazione con i propri eventuali crediti; consentire una dilazione di pagamento delle forniture nel periodo 01.01.2016 - 30.06.2017 nel caso in cui la società avesse la necessità di far fronte agli impegni del piano concordatario;
- b. la ricapitalizzazione della società in misura non inferiore a 11,2 milioni di euro mediante: i) copertura delle perdite; ii) ricostituzione del capitale sociale a nominali 3,6 milioni di euro con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c. ed emissione di azioni ordinarie riservate in sottoscrizione ai fornitori strategici; iii) istituzione, ai sensi dell'art. 2346, comma 6, c.c., di una categoria di strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni della società denominati "Strumenti Finanziari Partecipativi Convertibili di Parmacotto S.p.A." ed emissione di Strumenti Finanziari Partecipativi Convertibili con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c.;
- c. la liquidazione di beni, immobili e mobili, e di partecipazioni societarie non necessari per la gestione dell'impresa in continuità diretta, secondo il meccanismo della sollecitazione della manifestazione di interesse e della libera contrattazione;
- d. il pagamento integrale delle spese di procedura e di quelle prededucibili;
- e. il pagamento integrale dei creditori privilegiati entro un anno dalla omologazione, ad esclusione dei crediti vantati dall'erario e dagli istituti previdenziali che saranno pagati in tre anni dall'omologazione in esecuzione di un accordo di transazione fiscale ex art. 182 *ter* l.f.. In particolare quanto ai debiti erariali è proposto l'integrale pagamento del capitale, delle sanzioni e degli interessi, mentre per quelli previdenziali è proposto il pagamento integrale del capitale, oltre al 50% degli accessori;
- f. la suddivisione dei creditori chirografari in tre classi e precisamente:
- ✓ "Classe A" costituita dai fornitori strategici che si sono impegnati a convertire i loro crediti in strumenti finanziari partecipativi e che pertanto saranno integralmente soddisfatti con tali strumenti da emettersi entro la data di omologazione ed il cui rimborso è previsto a partire dall'anno 2021, secondo

quanto indicato in apposito prospetto contenuto nel piano industriale;

- ✓ “Classe B” costituita da soggetti appartenenti alla grande distribuzione organizzata, i cui crediti sono costituiti da premi contrattualmente convenuti e dei quali è previsto l'integrale pagamento mediante compensazione, a partire dalla data di omologazione e comunque successivamente al pagamento integrale dei creditori privilegiati diversi da quelli oggetto di transazione fiscale e contributiva;
- ✓ “Classe C” costituita dai creditori chirografari residuali in misura del 10% del relativo credito in 5 rate annuali costanti, successivamente al pagamento integrale dei creditori privilegiati diversi da quelli oggetto di transazione fiscale e contributiva; di un'ulteriore 10% del relativo credito in misura pari al 50% dei risultati netti degli esercizi 2017, 2018 e 2019, da corrispondersi nell'anno successivo a ciascuno esercizio di riferimento (es. nel 2018 con riferimento al risultato netto dell'esercizio 2017, normalizzato delle componenti negative straordinarie pari ad euro 300.000); di un'ulteriore 5% del relativo credito in misura pari al 50% del maggior risultato netto cumulato degli esercizi 2017, 2018 e 2019, rispetto al risultato netto cumulato degli stessi esercizi previsto nel piano industriale (assumendo per gli anni 2018 e 2019 un risultato pari a quello del 2017, normalizzato delle componenti negative straordinarie pari ad euro 300.000) da corrispondere nell'anno 2020; e così fino a concorrenza della misura massima del 25% del relativo credito;

11. valutato che i criteri di formazione delle suddette classi paiono corretti e coerenti con le finalità del piano proposto, nonché rispettosi dei principi di identità di posizione giuridica e di omogeneità degli interessi economici di cui all'art. 160 l.f.;

12. rilevato che ai sensi dell'art. 161, comma 3, l.f., sussiste la relazione del professionista in possesso dei requisiti di legge che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano proposto e che la prosecuzione dell'attività d'impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;

14.rilevato che ai sensi dell'art. 160, comma 2, l.f., sussiste anche la relazione del professionista in possesso dei requisiti di legge relativamente al riconoscimento del privilegio speciale mobiliare al credito concorsuale per Iva di rivalsa;

15.ritenuta, infine, la sussistenza di tutti gli altri documenti richiesti dalla natura e dalle caratteristiche della proposta e del piano;

P. T. M.

visti gli artt. 160, 161, 162, 163 e 186 bis l.f.

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo in continuità nei confronti della Parmacotto S.p.A. con sede legale a Parma in via Felice da Mareto Padre Molga n. 2/A, numero di iscrizione al Registro Imprese di Parma 01556880340, Rea C.C.I.A.A. di Parma n. 162504, in persona del legale rappresentate pro-tempore dott. Alessandro Rosi, nato a Parma il 17.03.1971, codice fiscale: RSO LSN 71C17 G337R, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione;

DELEGA

alla suddetta procedura il Giudice dott. Nicola Sinisi;

ORDINA

il deposito delle scritture contabili affinché siano disposte le annotazioni di cui all'art. 170 l.f. ;

ORDINA

la comparizione dei creditori per il giorno 22 dicembre 2015 alle ore 11.00;

DISPONE

che, in considerazione della prevista esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., ai fini della ricostituzione del capitale sociale e della emissione degli strumenti finanziari partecipativi, la società produca entro il 15.10.2015 ogni più utile documento dal quale risulti manifestata la volontà della stessa in ordine alla ricostituzione del capitale sociale ed alla emissione di strumenti finanziari partecipativi secondo i termini e le modalità previsti nella proposta concordataria;

DISPONE

che, in considerazione del rilevante numero dei creditori, la comunicazione agli stessi sia effettuata secondo la previsione di cui all'art. 126 l.f., cioè mediante annuncio da pubblicarsi su

uno o due quotidiani nazionali e su un quotidiano locale, e, in via complementare ed al solo fine della capillarità di tale comunicazione, anche secondo la previsione di cui all'art. 171, comma 2, l.f.;

DISPONE

il rinvio di ogni decisione in ordine all'eventuale scioglimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 169 bis l.f. dalle scritture private sottoscritte con Simest S.p.A., tenuto altresì conto degli accertamenti da compiere;

CONFERMA

nell'incarico di Commissari Giudiziali i sig.ri rag. Antonella Lunini con studio a Parma in via Ciaccio Montalto n. 3 e dott. Luca Orefici con studio a Parma in Stradone Martiri della Libertà n. 20,

ASSEGNA

alla società, ai sensi dell'art. 163, comma 2, n. 4, l.f., il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del presente decreto per il deposito sul conto corrente bancario intestato alla Procedura ed aperto presso il Banco di Sardegna - Sede di Parma della somma di euro 400.000,00, pari al 50% (cinquanta%) delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, con facoltà per il Giudice Delegato di richiedere l'integrazione di detta somma in relazione alle esigenze della procedura stessa e con avvertimento che decorso tale termine dovrà procedersi, su iniziativa dei Commissari Giudiziali, alla revoca dell'ammissione al concordato ai sensi degli artt. 163 e 173 l.f.,

Così deciso in Parma il 26 giugno 2015

Il Giudice relatore




dott. Nicola Sinisi

Il Presidente



dott. Roberto Piscopo



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Maria Cristina Paboini